

# Gazzetta ufficiale

# L 293

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

55° anno  
23 ottobre 2012

Sommario

### II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Regolamento (UE) n. 927/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che fissa il termine per il caso di sottoutilizzo delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro** ..... 1

2012/653/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro** ..... 4

**Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro** ..... 5

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 973/2012 della Commissione, del 22 ottobre 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni** 28

Prezzo: 3 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2012 della Commissione, del 22 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	32
--	----

DECISIONI


2012/654/UE:

★ <b>Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 ottobre 2012, relativa al contributo finanziario dell'Unione europea ai programmi nazionali di 6 Stati membri (Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito) nel 2012 per la rilevazione, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca [notificata con il numero C(2012) 6838] .....</b>	34
---	----

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2012/655/UE:

★ <b>Decisione n. 1/2012 del Consiglio di associazione UE-Libano, del 17 settembre 2012, che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione .....</b>	37
--	----



## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## REGOLAMENTO (UE) N. 927/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

**che fissa il termine per il caso di sottoutilizzo delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro <sup>(1)</sup>.
- (2) Poiché l'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro <sup>(2)</sup> («protocollo vigente»), giunge a scadenza il 31 dicembre 2012, il 3 febbraio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo accorda possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia ai pescherecci UE.
- (3) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/653/UE <sup>(3)</sup>, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie <sup>(4)</sup>, qualora risulti che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate

all'Unione nell'ambito del protocollo vigente non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi tale termine.

- (5) Poiché il protocollo attuale scadrà il 31 dicembre 2012 e il nuovo protocollo deve essere applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Se, alla data fissata nell'allegato del presente regolamento, le domande di autorizzazione di pesca presentate dagli Stati membri nell'ambito del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, non esauriscono tutte le possibilità di pesca assegnate annualmente in conformità di detto protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
2. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi.
3. Per ciascuno degli stock elencati nell'allegato la Commissione comunica agli Stati membri il livello di utilizzazione delle possibilità di pesca determinato in base alle domande di licenza ricevute entro:

- a) un mese prima della data prevista nell'allegato; e
- b) la data prevista nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9.<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(4)</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
S. ALETRARIS

---

## ALLEGATO

Date di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 3:

Stock	Data
Gamberello boreale nelle sottozone CIEM XIV e V	1° agosto
Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM XIV e V	15 settembre
Ippoglosso atlantico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1	1° settembre
Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 — a sud di 68° di latitudine nord	15 ottobre
Gamberello boreale nella sottozona NAFO 1	1° ottobre
Scorfano pelagico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F	1° settembre
Scorfano demersale nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F	1° settembre
Grancevola artica nella sottozona NAFO 1	1° ottobre
Merluzzo bianco nella sottozona CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1	31 ottobre

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro**

(2012/653/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 <sup>(1)</sup>, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro <sup>(2)</sup> («accordo»). Ad esso era allegato un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo <sup>(3)</sup> («protocollo vigente»). Il protocollo vigente scade il 31 dicembre 2012.
- (2) L'Unione ha negoziato con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia un nuovo protocollo dell'accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria («protocollo»).
- (3) In seguito a tali negoziati, il 3 febbraio 2012 è stato siglato il nuovo protocollo.
- (4) Al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 12 del protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (5) È opportuno firmare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo»), è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

S. ALETRARIS

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9.

## PROTOCOLLO

### che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea <sup>(1)</sup>, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia <sup>(2)</sup>, dall'altro

#### Articolo 1

##### Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per un periodo di tre anni decorrente dal 1° gennaio 2013, le autorità della Groenlandia autorizzano i pescherecci dell'Unione europea a praticare attività di pesca entro i limiti delle possibilità di pesca previste al paragrafo 5 del presente articolo e di quelle stabilite ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Le possibilità di pesca previste al paragrafo 5 del presente articolo possono essere riviste dalla commissione mista. Quando la commissione mista procede alla revisione dei livelli delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Groenlandia concede all'Unione europea le possibilità di pesca previste all'interno della zona economica esclusiva (ZEE) groenlandese.

2. Entro il 1° dicembre del 2013 e di ogni anno successivo, la commissione mista concorda le possibilità di pesca per l'anno seguente per le specie elencate al paragrafo 5 del presente articolo, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dell'approccio precauzionale, delle necessità dell'industria alieutica e segnatamente dei quantitativi indicati al paragrafo 7 del presente articolo.

Nel caso in cui le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista siano inferiori a quelle indicate al paragrafo 5 del presente articolo, la Groenlandia provvede a compensare l'Unione europea attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno.

Se nessuna compensazione è concordata dalle parti, si procede a un adeguamento proporzionale delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, anche per quanto riguarda i parametri per il calcolo del valore.

3. Il contingente fissato per il gamberello boreale nella zona ad est della Groenlandia può essere pescato nella zona ad ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, tra armatori della Groenlandia e dell'Unione europea. Le autorità della Groenlandia, su richiesta della Commissione europea a nome degli Stati membri, si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi. Il volume contingente massimo che ogni anno può essere trasferito dalla zona ad est della Groenlandia alla zona ad ovest della Groenlandia ammonta a 2 000 tonnellate. Le attività di pesca delle navi dell'Unione europea sono subordinate alle medesime condizioni previste nelle autorizzazioni di pesca rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo I dell'allegato.

<sup>(1)</sup> La Comunità europea è divenuta Unione europea il 1° dicembre 2009.

<sup>(2)</sup> Il governo locale della Groenlandia è divenuto governo della Groenlandia il 21 giugno 2009.

4. La Groenlandia offre all'Unione europea possibilità di pesca supplementari. Se l'Unione europea accetta, in tutto o in parte, la suddetta offerta, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata proporzionalmente. L'Unione europea risponde all'offerta della Groenlandia entro sei settimane dal ricevimento. Se le autorità dell'Unione europea declinano l'offerta o non rispondono entro il termine di sei settimane, le autorità della Groenlandia hanno la facoltà di offrire ad altre parti le possibilità di pesca supplementari.

5. Livello indicativo delle possibilità di pesca autorizzate dalla Groenlandia (in tonnellate):

Composizione degli stock	2013	2014	2015
Merluzzo bianco nella sottozona CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1 <sup>(1)</sup>	2 200	2 200	2 200
Scorfano pelagico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F <sup>(2)</sup>	3 000	3 000	3 000
Scorfano demersale nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F <sup>(3)</sup>	2 000	2 000	2 000
Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 - a sud di 68° di latitudine nord	2 500	2 500	2 500
Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM XIV e V <sup>(4)</sup>	4 315	4 315	4 315
Gamberello boreale nella sottozona NAFO 1	3 400	3 400	3 400
Gamberello boreale nelle sottozone CIEM XIV e V	7 500	7 500	7 500
Ippoglosso atlantico nella sottozona NAFO 1	200	200	200
Ippoglosso atlantico nelle sottozone CIEM XIV e V	200	200	200
Grancevola artica nella sottozona NAFO 1 <sup>(5)</sup>	250	250	250
Capelin nelle sottozone CIEM XIV e V <sup>(6)</sup>	60 000	60 000	60 000
Granatieri spp. nelle sottozone CIEM XIV e V <sup>(7)</sup>	100	100	100

Composizione degli stock	2013	2014	2015
Granatieri spp. nella sottozona NAFO 1 <sup>(7)</sup>	100	100	100

<sup>(1)</sup> Le cifre dovranno essere opportunamente riviste nel caso in cui un piano di gestione pluriennale adottato dalle autorità della Groenlandia preveda l'attuazione di norme per il controllo delle catture. Se la revisione porta a un incremento delle possibilità di pesca per l'Unione europea, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del protocollo è aumentata proporzionalmente.

<sup>(2)</sup> Da catturarsi con reti da traino pelagiche.

<sup>(3)</sup> Da catturarsi con reti da traino.

<sup>(4)</sup> La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente. Questo limite di cattura e di sforzo può essere rivisto alla luce di un piano di gestione pluriennale concordato dagli Stati costieri. Se la revisione porta a un incremento delle possibilità di pesca per l'Unione europea, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del protocollo è aumentata proporzionalmente.

<sup>(5)</sup> Attività di pesca da effettuarsi esclusivamente in conformità della legislazione nazionale della Groenlandia.

<sup>(6)</sup> L'Unione europea può prelevare fino al 7,7 % del TAC eventualmente messo a disposizione per il capelin per la campagna di pesca dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata proporzionalmente di conseguenza. La Groenlandia comunica il TAC preliminare all'Unione europea con il maggior anticipo possibile rispetto all'inizio della campagna di pesca, e comunque entro la fine di maggio.

<sup>(7)</sup> Le specie *Macrourus nupestris* e *Macrourus berglax* non costituiscono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio e devono essere dichiarati separatamente.

## 6. Gestione delle catture accessorie

È definita cattura accessoria qualsiasi cattura indesiderata di qualsivoglia organismo marino vivo.

Ai fini del presente protocollo, le catture accessorie cui si applicano le pertinenti limitazioni sono le catture di specie di interesse commerciale diverse dalle specie bersaglio del peschereccio indicate nell'autorizzazione di pesca.

I pescherecci dell'Unione europea operanti nella ZEE groenlandese sono tenuti a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie per le specie e gli stock ittici presenti nelle acque groenlandesi, segnatamente per quelli enumerati all'articolo 1, paragrafo 5. Nella ZEE groenlandese è inoltre proibito rigettare in mare catture prelevate da stock ittici gestiti mediante limiti di cattura o di sforzo nelle acque della Groenlandia.

I quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie sono limitati al 10 % del contingente dello stock bersaglio quale indicato nell'autorizzazione di pesca per tutte le attività di pesca, ad eccezione del gamberello boreale, per il quale tale percentuale è ridotta al 5 %. In caso di esaurimento del contingente dell'Unione relativo a una determinata specie, i quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie sono limitati al 5 % del contingente dello stock bersaglio.

Le catture accessorie prelevate da stock ittici per i quali l'Unione europea dispone di possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia sono imputate alle possibilità di pesca assegnate all'Unione europea per lo stock ittico corrispondente.

Le catture accessorie e la loro composizione specifica sono riesaminate ogni anno in sede di commissione mista.

7. Compatibilmente con la situazione degli stock, i quantitativi minimi per il mantenimento delle attività di pesca groenlandesi sono fissati ogni anno al livello seguente (in tonnellate):

Specie	NAFO 1	CIEM XIV/V
Merluzzo bianco	30 000	
Scorfano	2 500	10 000
Ippoglosso nero	4 700	4 000
Gamberello boreale	75 000	1 500

8. La Groenlandia non rilascia autorizzazioni di pesca alle navi UE al di fuori del presente protocollo.

## Articolo 2

### Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente protocollo, la contropartita finanziaria dell'Unione europea, di cui all'articolo 7 dell'accordo, è fissata a 17 847 244 EUR all'anno.

2. La suddetta contropartita finanziaria comprende:

a) un importo annuo di 15 104 203 EUR per l'accesso alla ZEE della Groenlandia.

Tale importo comprende una riserva finanziaria di 1 500 000 EUR, a partire dalla quale sono effettuati, secondo il procedimento descritto al successivo paragrafo 4, i pagamenti volti a compensare i quantitativi supplementari concessi dalla Groenlandia in aggiunta a quelli fissati all'articolo 1, paragrafo 5, e accettati dall'Unione europea;

b) un importo specifico annuo di 2 743 041 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Groenlandia.

3. Il precedente paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2 e 5, e degli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente protocollo. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

4. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafi 2 e 5, e gli articoli 4, 5, 6 del presente protocollo, la Groenlandia notifica alle autorità dell'Unione europea i quantitativi delle varie specie messi a disposizione per la cattura in aggiunta a quelli fissati all'articolo 1, paragrafo 5. Se accetta tali quantitativi supplementari con riserva dei pertinenti pareri scientifici, l'Unione europea versa per i medesimi un importo pari al 17,5 % del prezzo di riferimento indicato al capo I dell'allegato, fino ad un massimo di 1 500 000 EUR all'anno, a copertura di tutte le specie elencate all'articolo 1, paragrafo 5. Qualora la riserva finanziaria non venga interamente utilizzata nel corso di un anno, la quota

rimanente può essere riportata per pagare alla Groenlandia i quantitativi supplementari delle specie suddette messi a disposizione per la cattura nell'anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria, senza riserva finanziaria, è effettuato dall'Unione europea entro il 30 giugno 2013 per il primo anno ed entro il 1° marzo per gli anni successivi; il pagamento dei quantitativi supplementari a partire dalla riserva finanziaria è effettuato alle stesse date o quanto prima possibile dopo che la disponibilità di tali quantitativi sia stata notificata e accettata dall'Unione europea.

6. L'impiego della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Groenlandia.

7. La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità della Groenlandia.

### Articolo 3

#### **Promozione di una pesca responsabile nella ZEE della Groenlandia**

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2. All'entrata in applicazione del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da condurre annualmente;
- b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Groenlandia nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sul proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere concordata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

4. La Groenlandia può eventualmente assegnare ogni anno un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma settoriale. Per il primo anno di applicazione del protocollo l'impiego della contropartita finanziaria dell'Unione europea e l'importo supplementare sono notificati all'Unione

europea entro il 1° marzo. Per ogni anno successivo la Groenlandia effettua tale notifica all'Unione europea entro il 1° dicembre dell'anno precedente.

5. Se la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale, effettuata ogni anno dalla commissione mista, non risulta soddisfacente e giustifica quindi tale provvedimento, l'Unione europea può ridurre la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo al fine di adeguare ai risultati previsti l'ammontare dei fondi destinati all'attuazione del programma.

6. Alla commissione mista compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le parti proseguono tale sorveglianza nell'ambito della commissione mista anche dopo la scadenza del protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

### Articolo 4

#### **Cooperazione scientifica per una pesca responsabile**

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella ZEE della Groenlandia, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e la Groenlandia garantiscono l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE groenlandese.

3. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello regionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell'ambito della NEAFC e della NAFO e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.

4. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, in sede di commissione mista le parti adottano, nei confronti delle attività delle navi dell'Unione europea titolari di licenza e autorizzate a praticare attività di pesca in virtù del presente protocollo, le misure eventualmente necessarie per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE della Groenlandia.

### Articolo 5

#### **Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale**

1. Se l'Unione europea è interessata ad avere accesso a nuove possibilità di pesca non indicate all'articolo 1, paragrafo 5, del presente protocollo deve rivolgere una richiesta in tal senso alla Groenlandia. La concessione dell'accesso a nuove possibilità di pesca è subordinata alle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia e può formare oggetto di un accordo distinto.

2. Autorizzazioni per l'esercizio della pesca sperimentale possono essere rilasciate per un periodo di prova non superiore a sei mesi ciascuna, conformemente al capo X dell'allegato.

3. Se le parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità della Groenlandia assegnano alla flotta dell'Unione europea il 50 % delle possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo; in tal caso la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata proporzionalmente.

#### Articolo 6

##### **Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria**

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente protocollo è rivista o sospesa qualora:

- a) circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia; oppure
- b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; oppure
- c) l'Unione europea constati una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Il disposto della lettera c) non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali.

2. L'Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo se:

- a) i risultati ottenuti non risultano conformi alla programmazione in base a una valutazione effettuata nell'ambito della commissione mista; oppure
- b) la Groenlandia viene meno all'impegno di utilizzare il suddetto contributo specifico.

3. Ai fini della sospensione del pagamento, l'Unione europea è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione.

4. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende dopo che si sia posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive e dopo che le parti si siano consultate e abbiano convenuto che la situazione consente la ripresa delle normali attività di pesca.

#### Articolo 7

##### **Sospensione e ripristino dell'autorizzazione di pesca**

La Groenlandia si riserva il diritto di sospendere le autorizzazioni di pesca di cui all'allegato del presente protocollo quando:

- a) una nave specifica commetta una grave infrazione delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia; oppure
- b) l'armatore non abbia ottemperato a una decisione giurisdizionale relativa a un'infrazione commessa da una determinata nave. Dopo che si sia ottemperato alla decisione giurisdizionale, l'autorizzazione di pesca per la nave è ripristinata per il periodo residuo.

#### Articolo 8

##### **Sospensione dell'applicazione del protocollo**

1. L'applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti quando:

- a) circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia; oppure
- b) l'Unione europea ometta di effettuare i versamenti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 6 del protocollo medesimo; oppure
- c) tra le parti sorga una controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo; oppure
- d) una delle parti non rispetti le disposizioni del presente protocollo; oppure
- e) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; oppure
- f) una delle parti constati una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Il disposto della lettera f) non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali.

2. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte tra le parti non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione dell'attuazione del presente protocollo la Parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione.

4. In caso di sospensione dell'applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

*Articolo 9***Disposizioni legislative e regolamentari nazionali**

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione europea operanti nella ZEE della Groenlandia sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, salvo diversa disposizione dell'accordo, del presente protocollo e del relativo allegato.

2. La Groenlandia informa l'Unione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti la politica della pesca, almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore di tali modifiche o nuove norme.

*Articolo 10***Durata**

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni decorrente dal 1° gennaio 2013, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 11 del protocollo medesimo.

*Articolo 11***Denuncia**

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di

denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto. L'invio della notifica di cui alla prima frase comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2 del presente protocollo per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*.

*Articolo 12***Applicazione provvisoria**

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Съставено в Брюксел на осемнадесети септември две хиляди и дванадесета година.  
Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre de dos mil doce.  
V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce dvanáct.  
Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind og tolv.  
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausendzwoölf.  
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.  
Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand and twelve.  
Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille douze.  
Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemiladodici.  
Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada astoņpadsmitajā septembrī.  
Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų rugsėjo aštuonioliką dieną Briuselyje.  
Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenkettedik év szeptember havának tizennyolcadik napján.  
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta' Settembru tas-sena elfejn u tnax.  
Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend twaalf.  
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego września roku dwa tysiące dwunastego.  
Feito em Bruxelas, em dezoito de setembro de dois mil e doze.  
Întocmit la Bruxelles la optsprezece septembrie două mii doisprezece.  
V Bruseli dňa osemnásteho septembra dvetisíc dvanásť.  
V Bruslju, dne osemnajstega septembra leta dva tisoč dvanajst.  
Tehty Brysselissä kahdeksantentoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.  
Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundratolv.

За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen



За правителството на Дания  
 Por el Gobierno de Dinamarca  
 Za vládu Dánska  
 For Danmarks regering  
 Für die Regierung Dänemarks  
 Taani valitsuse nimel  
 Για την Κυβέρνηση της Δανίας  
 For the Government of Denmark  
 Pour le gouvernement du Danemark  
 Per il governo della Danimarca  
 Dānijas valdības vārdā –  
 Danijos Vyriausybės vardu  
 Dánia kormányza részéről  
 Ghall-Gvern tad-Danimarka  
 Voor de regering van Denemarken  
 W imieniu Rządu Danii  
 Pelo Governo da Dinamarca  
 Pentru Guvernul Danemarcei  
 Za vládu Dánsku  
 Za vlado Danske  
 Tanskan hallituksen puolesta  
 För Danmarks regering



За правителството на Гренландия  
 Por el Gobierno de Groenlandia  
 Za vládu Grónska  
 For Grønlands regering  
 Für die Regierung Grönlands  
 Gröönimaa valitsuse nimel  
 Για την Κυβέρνηση της Γροιλανδίας  
 For the Government of Greenland  
 Pour le gouvernement du Groenland  
 Per il governo della Groenlandia  
 Grenlandes valdības vārdā –  
 Grenlandijos Vyriausybės vardu  
 Grönland kormányzata részéről  
 Ghall-Gvern tal-Groenlandja  
 Voor de regering van Groenland  
 W imieniu Rządu Grenlandii  
 Pelo Governo da Groenlândia  
 Pentru Guvernul Groenlandei  
 Za vládu Grónska  
 Za vlado Grenlandije  
 Grönlannin hallituksen puolesta  
 För Grønlands regering



## ALLEGATO

**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZEE DELLA GROENLANDIA DA PARTE DELLE NAVI UE**

## CAPO I

**RICHIESTA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA (LICENZE)****Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi UE nella ZEE della Groenlandia**

- A. Formalità per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione di pesca
1. L'autorizzazione a praticare la pesca nella ZEE della Groenlandia e/o in acque internazionali nell'ambito del contingente groenlandese può essere concessa soltanto alle navi che ne hanno diritto.
  2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione groenlandese, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Groenlandia o nella ZEE groenlandese nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea.
  3. Le domande devono essere redatte sul modello previsto a tal fine dalla Groenlandia e riprodotto nell'appendice 1. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali connesse alle attività di pesca, nonché le spese di bonifico bancario. Se una nave non provvede al pagamento delle spese di bonifico bancario, tale formalità dovrà essere espletata all'atto della successiva domanda di autorizzazione di pesca, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione stessa.

Le navi UE di un medesimo armatore o rappresentante possono introdurre una domanda collettiva di autorizzazione di pesca a condizione che battano bandiera di un solo e medesimo Stato membro. Ogni autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito di una domanda collettiva indica il quantitativo totale di esemplari per il quale è stato pagato il canone e reca la seguente nota in calce: "quantitativo autorizzato da ripartire tra le navi ... (nome delle navi figuranti nella domanda collettiva)".

Per ciascuna nave che intende praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo, le autorità dell'Unione europea presentano domanda di autorizzazione di pesca, individuale o collettiva, alle autorità della Groenlandia.

Se una nave UE non si conforma all'obbligo di trasmettere i fogli del giornale di bordo e le dichiarazioni di sbarco alle autorità della Groenlandia, secondo quanto previsto in materia di dichiarazione delle catture, le autorità groenlandesi hanno la facoltà di sospendere l'autorizzazione in corso o di non rilasciare una nuova autorizzazione.

4. Al momento dell'entrata in applicazione del presente protocollo le autorità groenlandesi comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.
  5. L'autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile, fatte salve le disposizioni di cui al punto 6. L'autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato e detenuto a bordo. Eventuali modifiche dei quantitativi autorizzati indicati nella(e) autorizzazione(i) di pesca sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda. Se una nave supera uno dei quantitativi autorizzati indicati nell'autorizzazione di pesca, essa è tenuta a pagare, per il quantitativo eccedente il quantitativo autorizzato, un canone pari a tre volte l'importo precisato alla sezione B, punto 3. Alla nave in questione non è rilasciata alcuna nuova autorizzazione di pesca fino a quando non viene versato il canone relativo ai quantitativi in eccesso.
  6. Tuttavia, in un numero limitato di casi e su richiesta della Commissione europea, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione di pesca intestata a un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire. La nuova autorizzazione di pesca menziona:
    - a) la data del rilascio;
    - b) il fatto che detta autorizzazione annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.
  7. Le autorizzazioni di pesca sono trasmesse dalle autorità di pesca groenlandesi alla Commissione europea entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
  8. L'autorizzazione di pesca originale o copia di essa è tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata ogniqualvolta le autorità competenti della Groenlandia lo richiedano.
- B. Validità e pagamento delle autorizzazioni di pesca
1. Le autorizzazioni di pesca sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate. Esse sono rilasciate entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, previo pagamento dei canoni annui dovuti per ciascuna nave.

Le autorizzazioni per la pesca del capelin sono rilasciate dal 20 giugno al 31 dicembre nonché dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno successivo.

In caso di mancata adozione, all'inizio della campagna di pesca, della normativa dell'Unione europea che stabilisce, per l'anno considerato, le possibilità di pesca delle navi UE in acque in cui sono imposti limiti di cattura, i pescherecci dell'Unione europea che al 31 dicembre della campagna precedente erano autorizzati a praticare attività di pesca possono continuare ad operare, in virtù della stessa autorizzazione di pesca, nella campagna per la quale non state fissate le possibilità di pesca, sempre che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. In tal caso è autorizzato, in via provvisoria, l'utilizzo di un volume mensile pari a un dodicesimo del contingente indicato nell'autorizzazione di pesca per la campagna precedente, a condizione che sia stato versato il canone corrispondente. Il contingente provvisorio può essere adeguato in funzione dei pareri scientifici e delle condizioni dell'attività di pesca considerata.

Il quantitativo di un'autorizzazione di pesca per il gamberello boreale che non sia stato utilizzato al 31 dicembre di un dato anno può essere riportato, su richiesta, all'anno successivo fino ad un massimo del 5% del quantitativo originariamente previsto nell'autorizzazione di pesca, a condizione che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. Il quantitativo riportato è utilizzato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Le catture accessorie non sono soggette al pagamento di un canone.

2. I prezzi di riferimento per le singole specie sono i seguenti:

Specie	Prezzo in EUR per tonnellata (peso vivo)
Merluzzo bianco	1 800
Scorfano pelagico	1 700
Scorfano demersale	1 700
Ippoglosso nero	3 500
Gamberello boreale - Est	2 500
Gamberello boreale - Ovest	2 300
Ippoglosso atlantico	4 100
Capelin	190
Grancevola artica	5 500
Granatieri spp.	2 204

3. I canoni per l'autorizzazione di pesca sono i seguenti:

Specie	EUR per tonnellata
Merluzzo bianco	90
Scorfano pelagico	53
Scorfano demersale	53
Ippoglosso nero	129
Gamberello boreale - Est	50
Gamberello boreale - Ovest	80
Ippoglosso atlantico	217
Grancevola artica	120
Capelin	5

Se il quantitativo autorizzato non viene pescato, il canone ad esso corrispondente non è rimborsato all'armatore.

## CAPO II

### ZONE DI PESCA

1. La pesca è esercitata nelle acque della zona economica esclusiva groenlandese quale definita dal regolamento n. 1020, del 15 ottobre 2004, in conformità del regio decreto n. 1005, del 15 ottobre 2004, relativo all'entrata in vigore della legge sulle zone economiche esclusive della Groenlandia recante entrata in vigore della legge n. 411, del 22 maggio 1996, sulle zone economiche esclusive.

2. Salvo disposizione contraria, le attività di pesca sono esercitate ad almeno 12 miglia nautiche dalla linea di base, secondo quanto disposto alla sezione 2, articolo 7, della legge n. 18 del Landsting della Groenlandia, del 31 ottobre 1996, relativa alle attività di pesca, modificata da ultimo dalla legge n. 8 dell'Inatsisartut, del 22 novembre 2011.
3. Le linee di base sono definite in conformità del regio decreto n. 1004, del 15 ottobre 2004, recante modifica del regio decreto concernente la delimitazione delle acque territoriali della Groenlandia.

### CAPO III

#### DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

- A. Dichiarazione delle catture e giornale di pesca
  1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione europea operanti nell'ambito dell'accordo tengono un giornale in cui sono registrate le operazioni di pesca da essi effettuate, con l'indicazione di tutti i quantitativi di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo o rigettati in mare superiori a 50 kg di peso vivo equivalente.
  2. Il giornale di pesca è compilato dal comandante per ogni singola retata e reca l'indicazione della totalità delle catture e dei rigetti relativi ad ogni retata per ciascun giorno di attività del peschereccio dell'Unione europea nell'ambito di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia. Tali informazioni sono registrate e trasmesse giornalmente alle autorità groenlandesi per via elettronica, entro le ore 23.59 UTC, tramite il centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera. Il formato da utilizzare per la compilazione e la trasmissione dei dati del giornale di pesca elettronico è concordato dalle parti in sede di commissione mista prima dell'entrata in vigore del protocollo.
  3. Il comandante registra e trasmette inoltre i dati del giornale di pesca su richiesta di un funzionario dell'autorità groenlandese competente.
  4. Per ogni operazione di trasbordo o di sbarco effettuata nella ZEE groenlandese il comandante registra e trasmette altresì alle autorità della Groenlandia, tramite il CCP dello Stato membro di bandiera, i dati della dichiarazione di sbarco o di trasbordo. La trasmissione è effettuata per via elettronica entro 24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco o di trasbordo.
  5. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati del giornale di pesca registrati e trasmessi. Il comandante e/o il suo rappresentante sono responsabili dell'esattezza dei dati registrati e trasmessi della dichiarazione di sbarco o di trasbordo.
  6. Fatto salvo il punto 10, ai pescherecci dell'Unione europea che non dispongano a bordo di un sistema elettronico di dichiarazione delle catture (electronic catch reporting system – ERS) pienamente operativo non è consentito lasciare il porto per praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo.
  7. Fatto salvo il punto 10, ai pescherecci dell'Unione europea che non effettuano la registrazione e la trasmissione dei dati del giornale di pesca per via elettronica non è consentito praticare attività di pesca nella ZEE della Groenlandia.
  8. In caso:
    - a) di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione europea, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato altrimenti informato, comunica i dati del giornale di pesca alle autorità groenlandesi competenti tramite il CCP dello Stato membro di bandiera, mediante un altro sistema di telecomunicazione, su base giornaliera ed entro le ore 23.59 UTC, anche in assenza di catture;
    - b) di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione, oltre ai dati del giornale di pesca devono essere comunicati i dati della dichiarazione di sbarco o di trasbordo quando ricorra una delle seguenti circostanze:
      - i) su richiesta delle autorità competenti della Groenlandia e/o dello Stato membro di bandiera;
      - ii) non appena conclusa l'ultima operazione di pesca;
      - iii) prima dell'entrata in porto;
      - iv) all'atto di ogni ispezione in mare;
      - v) nei casi in cui lo preveda la legislazione della Groenlandia.Nei casi di cui alle lettere i) e iii) deve essere inoltre trasmessa una notifica preventiva;
    - c) a seguito di un guasto tecnico o di un'avaria del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione installato a bordo, un peschereccio dell'Unione europea può lasciare il porto solo dopo che le autorità competenti della Groenlandia e il CCP dello Stato di bandiera abbiano constatato che il sistema è pienamente operativo o dopo essere stato comunque autorizzato a salpare dalle autorità groenlandesi competenti. Fatto salvo il precedente punto 6, se autorizzano un peschereccio dell'Unione europea a lasciare il porto pur non avendo a bordo un sistema elettronico di registrazione e comunicazione pienamente operativo, le autorità della Groenlandia ne danno immediata notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e alle autorità dell'Unione europea.

9. Durante la permanenza nella ZEE groenlandese, la rimozione dell'impianto elettronico di registrazione e comunicazione a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione delle competenti autorità groenlandesi.
  10. Per un periodo transitorio di un anno decorrente dall'entrata in vigore del protocollo, i pescherecci dell'Unione europea operanti nell'ambito dell'accordo compilano e trasmettono, contestualmente ai dati del sistema elettronico di registrazione e comunicazione, giornali di bordo groenlandesi su supporto cartaceo.
- B. Mancata ricezione dei dati sulle catture
1. Se non ricevono i dati relativi alle catture o le dichiarazioni di sbarco o di trasbordo da trasmettere per via elettronica in conformità della precedente sezione A, le competenti autorità groenlandesi ne danno immediata notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e alle autorità dell'Unione europea. Ricevuta tale notifica, il CCP dello Stato membro di bandiera informa senza indugio il comandante e l'armatore e prende immediati provvedimenti per porre rimedio alla situazione. Se per un determinato peschereccio dell'Unione europea tale situazione si verifica più di tre volte nell'arco di un anno civile, le autorità groenlandesi possono chiedere alle autorità dell'Unione europea di provvedere affinché il CCP dello Stato membro di bandiera svolga indagini approfondite sul ripetuto malfunzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo. Il CCP dello Stato membro di bandiera accerta le cause della mancata ricezione e prende opportune misure per porre rimedio alla situazione; comunica inoltre al CCP della Groenlandia e alle autorità dell'Unione europea le proprie risultanze e la causa del mancato funzionamento del sistema.
  2. Ricevuta la notifica del CCP dello Stato membro di bandiera, il comandante del peschereccio dell'Unione europea trasmette tutti i dati che non sono stati ancora trasmessi con un altro sistema di telecomunicazione alle autorità groenlandesi tramite il CCP dello Stato membro di bandiera. In seguito i dati sono comunicati giornalmente entro le ore 23.59 UTC con il suddetto sistema di telecomunicazione.
- C. Formato per lo scambio di informazioni
1. Per tutti gli scambi elettronici di dati tra le due parti deve essere utilizzato, ove opportuno, il formato XML disponibile sul sito web Europa:  
[http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm).
  2. Eventuali modifiche del formato di cui al punto 1 sono chiaramente identificate e contrassegnate con la data della modifica. Ciascuna Parte comunica in tempo utile all'altra Parte le eventuali modifiche che intende apportare. Tali modifiche non entrano in vigore prima di sei mesi dalla data in cui sono state decise.
  3. Per agevolare lo scambio elettronico di dati tra le due parti e, se del caso, le autorità dell'Unione europea, vengono utilizzati i mezzi di comunicazione gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea.

#### CAPO IV

##### MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

La Groenlandia fornisce ai pescherecci dell'Unione europea una versione in lingua inglese della pertinente legislazione groenlandese in materia di dichiarazione delle catture, controllo, misure tecniche di conservazione e programmi di osservazione.

#### CAPO V

##### CONTROLLO

Fatta salva la legislazione groenlandese, ai pescherecci dell'Unione europea operanti nella ZEE della Groenlandia si applicano le misure di seguito indicate.

#### A. Ispezioni in mare

1. L'ispezione in mare dei pescherecci dell'Unione europea all'interno della ZEE groenlandese è effettuata da ispettori autorizzati. Le navi di ispezione sono chiaramente contrassegnate in conformità delle convenzioni internazionali e agli ispettori è rilasciato un documento di identificazione da presentare al comandante del peschereccio quanto prima possibile nel corso dell'ispezione. I funzionari addetti all'ispezione non interferiscono con il diritto del comandante di comunicare con le autorità competenti del suo Stato di bandiera.
2. Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione o il suo rappresentante:
  - a) consente l'imbarco rapido e sicuro dei funzionari, conformemente alle norme di navigazione, quando riceve il segnale corrispondente del codice internazionale dei segnali o quando da un'imbarcazione o un elicottero che trasporta un funzionario sia comunicata via radio l'intenzione di salire a bordo;
  - b) agevola i funzionari nell'esercizio dei loro compiti di ispezione, prestando per quanto possibile l'assistenza richiesta;
  - c) consente al funzionario o ai funzionari di comunicare con le autorità groenlandesi;
  - d) segnala ai funzionari eventuali rischi specifici per la sicurezza a bordo dei pescherecci dell'Unione europea;

- e) consente l'accesso dei funzionari a tutte le parti dell'imbarcazione, a tutte le catture trasformate e non, a tutte le attrezzature da pesca e a tutti i documenti e le informazioni pertinenti;
  - f) consente lo sbarco sicuro dei funzionari al termine dell'ispezione.
3. La permanenza di ispettori groenlandesi a bordo di pescherecci dell'Unione europea è limitata al tempo necessario per l'esecuzione dei compiti connessi all'ispezione. L'ispezione è effettuata in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'attività di pesca e il carico della nave.
  4. I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.
  5. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori della Groenlandia comunicano al comandante del peschereccio dell'Unione europea le loro risultanze e redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e, se lo desidera, dal comandante del peschereccio dell'Unione europea.
  6. Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione europea, gli ispettori groenlandesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. L'ispezione è notificata dalla Groenlandia alle autorità dell'Unione europea entro otto giorni lavorativi. A seguito di tale notifica e su richiesta delle autorità dell'Unione europea, la Groenlandia trasmette a dette autorità, entro otto giorni lavorativi, copia del rapporto di ispezione. Se opportuno, tali informazioni sono messe a disposizione delle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
- B. Ispezioni in porto
1. L'ispezione, in un porto groenlandese, di pescherecci dell'Unione europea che sbarcano o trasbordano le catture da essi effettuate è svolta da ispettori della Groenlandia chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
  2. Le ispezioni in porto sono realizzate in conformità alle misure della FAO e alle misure dello Stato di approdo delle pertinenti ORGP.
  3. La Groenlandia può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.
  4. Il comandante del peschereccio dell'Unione europea coopera con gli ispettori della Groenlandia per agevolare il lavoro.
  5. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori della Groenlandia comunicano al comandante del peschereccio dell'Unione europea le loro risultanze e redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione europea.
  6. Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione europea, gli ispettori groenlandesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. La Groenlandia trasmette copia del rapporto di ispezione alle autorità dell'Unione europea entro gli otto giorni lavorativi successivi all'ispezione.

#### CAPO VI

##### PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE DI CONTROLLO

###### A. Programma di osservazione

Tutte le operazioni di pesca realizzate nella ZEE della Groenlandia sono soggette al programma di osservazione previsto dalla normativa groenlandese. I comandanti di pescherecci dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca per la ZEE della Groenlandia cooperano con le autorità groenlandesi ai fini dell'imbarco degli osservatori designati.

###### B. Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle competenti autorità groenlandesi.

###### C. Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

1. prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
2. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;
3. rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

###### D. Rapporto dell'osservatore

1. Prima di lasciare la nave l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di aggiungervi le proprie annotazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante, al quale è consegnata copia del rapporto.

2. Entro otto giorni lavorativi le competenti autorità della Groenlandia informano le autorità dell'Unione europea in merito allo sbarco dell'osservatore. A seguito di tale notifica e su richiesta delle autorità dell'Unione europea, la Groenlandia trasmette a dette autorità, entro otto giorni lavorativi, copia del rapporto dell'osservatore.

#### CAPO VII

#### SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE (VMS)

Condizioni per il controllo satellitare dei pescherecci

1. Con riguardo al sistema di localizzazione e controllo satellitare delle navi, i pescherecci titolari di un'autorizzazione a praticare attività di pesca nelle acque dell'altra Parte sono tenuti a conformarsi pienamente alle seguenti disposizioni.
2. A bordo di tutte le navi titolari di un'autorizzazione di pesca è installato un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante che consenta la comunicazione automatica e continua delle loro coordinate geografiche al centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera. La trasmissione è effettuata con frequenza oraria.
3. Ciascun messaggio di posizione
  - a) contiene le seguenti informazioni:
    - i) identificazione della nave
    - ii) ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99%
    - iii) data e ora di registrazione della posizione
    - iv) velocità e rotta della nave
  - b) ed è configurato secondo il formato di cui all'appendice 2.
4. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella ZEE dell'altra Parte è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalle acque dell'altra Parte, che viene identificata con il codice "EXI".
5. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.
6. I componenti hardware e software del sistema di controllo satellitare delle navi sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non consentono la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite. In particolare, il comandante provvede in ogni momento a che:
  - a) il sistema VMS della sua nave sia perfettamente funzionante e i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera;
  - b) i dati non siano in alcun modo modificati;
  - c) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;
  - d) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione satellitare non sia mai interrotta e
  - e) l'impianto di localizzazione satellitare non sia asportato dalla nave.
7. Ai pescherecci che non dispongano di un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante è fatto divieto di entrare nella ZEE dell'altra Parte; in caso contrario le autorità groenlandesi hanno la facoltà di sospendere con effetto immediato l'autorizzazione di pesca del peschereccio in questione. Le autorità groenlandesi ne informano senza indugio la nave interessata. La sospensione dell'autorizzazione di pesca è immediatamente notificata alle autorità dell'Unione europea e allo Stato di bandiera.
8. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
  - a) In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro trenta giorni di calendario dalla notifica al comandante del peschereccio e al suo Stato di bandiera. Le autorità dell'Unione europea ne sono informate quanto prima possibile.
  - b) Nel corso di tale periodo la nave è tenuta a comunicare manualmente la propria posizione mediante posta elettronica o fax, secondo quanto disposto al capo VII, punto 3, al CCP dello Stato di bandiera e al CCP della Parte nelle cui acque essa si trova. Tale trasmissione manuale dei dati di posizione della nave è effettuata almeno ogni quattro ore.

- c) Trascorso tale periodo, la nave non è più autorizzata a praticare attività di pesca nella ZEE della Groenlandia.
9. Se un impianto di localizzazione satellitare ha trasmesso, per oltre quattro ore e con cadenza oraria, messaggi indicanti la medesima posizione geografica, viene inviato un messaggio contenente il codice attività "ANC" secondo il formato di cui all'allegato. Tali messaggi di posizione possono essere trasmessi ogni dodici ore. A meno di un'ora da qualsiasi variazione della posizione, l'invio dei messaggi riprende con cadenza oraria.
10. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra centri di controllo della pesca
- a) Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Parte nelle cui acque si trova la nave.
- b) I CCP delle due parti si scambiano le rispettive coordinate (indirizzo di posta elettronica, fax, telex e numero di telefono) e si comunicano senza indugio eventuali modifiche delle medesime.
- c) La trasmissione dei messaggi di posizione tra i CCP interessati e gli Stati di bandiera è effettuata per via elettronica tramite protocollo HTTPS. Lo scambio di certificati è effettuato tra le autorità della Groenlandia e il CCP dello Stato di bandiera interessato.
- d) Ai fini della trasmissione dei messaggi dall'Unione europea alla Groenlandia, il CCP dell'Unione europea è il CCP dello Stato di bandiera. Ai fini della trasmissione dei messaggi e dei rapporti dalla Groenlandia all'Unione europea, il CCP dell'Unione europea è il CCP dello Stato membro nelle cui acque la nave esercita o ha esercitato attività di pesca. Il CCP della Groenlandia ha sede presso l'unità di controllo del Ministero della pesca, della caccia e dell'agricoltura (autorità groenlandese di controllo delle licenze di pesca) di Nuuk.
- e) In caso di interruzione della ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca che non abbia notificato la propria uscita dalla ZEE, il CCP competente per le acque in cui si trova la nave in quel momento ne informa il CCP dello Stato di bandiera e la Commissione europea.
11. Malfunzionamento del sistema di comunicazione
- a) La Groenlandia verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP degli Stati di bandiera e informa senza indugio l'Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.
- b) L'interruzione delle comunicazioni tra i CCP non pregiudica l'attività delle navi.
- c) Tutti i messaggi non trasmessi nel corso dell'interruzione sono inoltrati non appena sia stata ripristinata la comunicazione tra i CCP.
12. Il comandante del peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave, volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ad ogni infrazione si applicano le sanzioni previste dalla Parte nelle cui acque l'infrazione è stata commessa, in conformità della legislazione vigente sul suo territorio.
13. In nessun caso i dati dei rilevamenti comunicati all'altra Parte in conformità del presente accordo sono divulgati ad autorità diverse dalle autorità di controllo e monitoraggio in una forma atta a consentire l'identificazione di singole navi.
14. Fatto salvo il punto precedente, i dati VMS possono essere utilizzati per scopi scientifici o di ricerca a condizione che gli utilizzatori non pubblichino tali dati in una forma atta a consentire l'identificazione di singole navi.

#### CAPO VIII

#### INFRAZIONI

- A. Trattamento delle infrazioni
1. Qualsiasi infrazione commessa nella ZEE della Groenlandia da un peschereccio dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione.
2. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa del comandante stesso e/o dell'armatore con riguardo all'infrazione.
- B. Informazioni in caso di fermo di una nave
- La Groenlandia notifica all'Unione europea, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica è accompagnata da una descrizione sintetica dell'infrazione.

C. Sanzioni applicabili alle infrazioni

La sanzione applicabile all'infrazione è fissata dalla Groenlandia secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

D. Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria

1. Se l'infrazione è sottoposta all'autorità giudiziaria competente, l'armatore del peschereccio dell'Unione europea che ha commesso l'infrazione deposita, presso una banca designata dalla Groenlandia, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dalla Groenlandia, copre i costi connessi al fermo del peschereccio dell'Unione europea, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
2. Dopo la pronuncia dell'autorità giudiziaria la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore:
  - a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
  - b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
3. Il procedimento giudiziario è avviato quanto prima in conformità del diritto nazionale.
4. La Groenlandia comunica i risultati del procedimento giudiziario all'Unione europea entro quattordici giorni dalla pronuncia della sentenza.

E. Rilascio della nave e dell'equipaggio

Il peschereccio dell'Unione europea è autorizzato a lasciare il porto non appena si sia provveduto al deposito della cauzione bancaria o al pagamento della sanzione.

CAPO IX

**ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE**

A. Metodi e criteri di valutazione dei progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste

1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo.
2. I progetti sono presentati all'Unione europea tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
3. L'Unione europea trasmette alla commissione mista l'elenco dei progetti concernenti associazioni temporanee di imprese e società miste. La commissione mista valuta i progetti tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
  - a) tecnologia adeguata alle operazioni di pesca proposte;
  - b) specie bersaglio e zone di pesca;
  - c) età della nave;
  - d) per le associazioni temporanee di imprese, durata complessiva delle stesse e durata delle operazioni di pesca;
  - e) precedenti esperienze dell'armatore dell'Unione europea e dei suoi partner groenlandesi nel settore della pesca.
4. A seguito della valutazione di cui al punto 3, la commissione mista formula un parere sui progetti.
5. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, le necessarie autorizzazioni di pesca sono rilasciate dopo che i progetti abbiano avuto parere favorevole da parte della commissione mista e previa approvazione delle autorità groenlandesi.

B. Condizioni relative all'accesso alle risorse da parte delle associazioni temporanee di imprese in Groenlandia

1. Autorizzazioni di pesca

Il periodo di validità delle autorizzazioni di pesca rilasciate dalla Groenlandia corrisponde alla durata delle associazioni temporanee di imprese. L'attività di pesca è esercitata nell'ambito dei contingenti assegnati dalle autorità groenlandesi.

2. Sostituzione di navi

Una nave dell'Unione europea operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituita, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti, da un'altra nave dell'Unione europea avente la stessa capacità e caratteristiche tecniche equivalenti.

### 3. Armamento

Le navi operanti nell'ambito di associazioni temporanee di imprese si conformano alle norme e regolamentazioni vigenti in Groenlandia in materia di armamento, senza discriminazioni tra navi groenlandesi e navi dell'Unione europea.

## CAPO X

### PESCA SPERIMENTALE

#### Modalità di attuazione della pesca sperimentale

1. Il governo della Groenlandia e la Commissione europea decidono congiuntamente in merito agli operatori dell'Unione europea ammessi a praticare la pesca sperimentale e stabiliscono i tempi e le modalità più opportuni per l'attuazione della medesima. Al fine di agevolare il lavoro esplorativo delle navi, il governo della Groenlandia (tramite l'Istituto groenlandese delle risorse naturali) mette a disposizione dati scientifici e altre informazioni fondamentali.
2. L'industria della pesca groenlandese è strettamente associata a questo processo (coordinamento e dialogo sulle modalità di attuazione della pesca sperimentale).
3. La durata delle campagne è compresa tra un minimo di tre e un massimo di sei mesi. Tali periodi possono essere modificati previo accordo delle parti.
4. La Commissione europea trasmette alle autorità della Groenlandia le domande di autorizzazione per l'esercizio della pesca sperimentale. Il fascicolo tecnico contiene i seguenti elementi:
  - a) caratteristiche tecniche della nave;
  - b) livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività considerata;
  - c) parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).
5. Se necessario, le autorità groenlandesi organizzano un dialogo di natura tecnica tra le parti e gli armatori interessati.
6. Prima dell'inizio della campagna, gli armatori presentano alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea:
  - a) una dichiarazione delle catture già detenute a bordo;
  - b) le caratteristiche tecniche dell'attrezzo che sarà utilizzato nella campagna;
  - c) una dichiarazione di impegno a rispettare la normativa groenlandese in materia di pesca.
7. Durante la campagna in mare, gli armatori delle navi interessate:
  - a) trasmettono all'Istituto groenlandese delle risorse naturali, alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture per giorno e per retata, inclusa la descrizione dei parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);
  - b) comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS;
  - c) garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico della Groenlandia o di un osservatore scelto dalle autorità groenlandesi. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e le spese di vitto e alloggio durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa al periodo e alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità groenlandesi;
  - d) consentono l'ispezione della nave all'uscita dalla ZEE groenlandese, se le autorità della Groenlandia lo richiedono;
  - e) si impegnano a rispettare la normativa groenlandese in materia di pesca.
8. Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell'armatore.
9. Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale sono stabilite dalle autorità groenlandesi prima dell'inizio di ogni campagna e comunicate al comandante della nave o delle navi interessate.
10. Le autorità della Groenlandia designano una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.
11. Prima dell'inizio di ogni campagna, le autorità della Groenlandia presentano le modalità e le condizioni applicabili alle campagne di pesca sperimentale in conformità degli articoli 9 e 10 dell'accordo e della legislazione groenlandese.

## APPENDICI DEL PRESENTE ALLEGATO

1. Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
  2. Appendice 2 – Modulo di notifica di entrata/uscita
  3. Appendice 3 – Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC
-

## Appendice 1

## MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER LA ZEE GROENLANDESE

- 1 Stato di bandiera
  - 2 Nome della nave
  - 3 Numero del registro della flotta dell'Unione
  - 4 Lettere e cifre di identificazione esterna
  - 5 Porto di immatricolazione
  - 6 Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)
  - 7 Numero Inmarsat (telefono, telex, e-mail) <sup>(1)</sup>
  - 8 Anno di costruzione
  - 9 Numero IMO (se disponibile)
  - 10 Tipo di nave
  - 11 Tipo di attrezzo da pesca
  - 12 Specie bersaglio + quantitativo
  - 13 Zona di pesca (CIEM/NAFO)
  - 14 Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca
  - 15 Proprietari, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail
  - 16 Operatore della nave, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail
  - 17 Nome del comandante
  - 18 Numero dei membri dell'equipaggio
  - 19 Potenza motrice (kW)
  - 20 Lunghezza fuoritutto
  - 21 Stazza (GT)
  - 22 Rappresentante (agente) in Groenlandia, nome e indirizzo
  - 23 Indirizzo postale al quale deve essere inviata l'autorizzazione di pesca
- Commissione europea, Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Fax +32 2 2962338, e-mail MARE-LICENCES@ec.europa.eu

---

<sup>(1)</sup> Può essere comunicato dopo l'accettazione della domanda.

## Appendice 2

## MODULO DI NOTIFICA DI ENTRATA/USCITA

Formato per la comunicazione dei messaggi VMS al centro di controllo della pesca dell'altra Parte

## 1) Messaggio di ENTRATA

Dato	Codice campo	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	M	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	M	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	M	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	M	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "ENT"
Indicativo di chiamata	RC	M	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	M	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	M	Dato relativo alla posizione; posizione $\pm$ 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	M	Dato relativo alla posizione; posizione $\pm$ 999.999 (WGS-84)
Velocità	SP	M	Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	M	Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	M	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	M	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	M	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

## 2) Messaggio/rapporto di POSIZIONE

Dato	Codice campo	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	M	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	M	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	M	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Dato	Codice campo	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	M	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POS" <sup>(1)</sup>
Indicativo di chiamata	RC	M	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	M	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	M	Dato relativo alla posizione; posizione $\pm$ 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	M	Dato relativo alla posizione; posizione $\pm$ 999.999 (WGS-84)
Attività	AC	F <sup>(2)</sup>	Dato relativo alla posizione; "ANC" indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta
Velocità	SP	M	Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	M	Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	M	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	M	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	M	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

## 3) Messaggio di USCITA

Dato	Codice campo	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	M	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	M	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	M	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	M	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "EXI"
Indicativo di chiamata	RC	M	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

<sup>(1)</sup> Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è "MAN".

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

Dato	Codice campo	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Numero di riferimento interno	IR	M	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Data	DA	M	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	M	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	M	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

#### 4) Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra (//) e i caratteri "SR" indicano l'inizio di un messaggio;
- una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio dell'informazione;
- una barra (/) separa il codice dal dato;
- coppie di dati sono separate da uno spazio;
- i caratteri "ER" e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.

Tutti i codici riportati nel presente allegato seguono il cosiddetto "formato per l'Atlantico settentrionale" (North Atlantic Format) quale descritto nel Regime di controllo e di attuazione della NEAFC.

---

## Appendice 3

## REGIME DI FLESSIBILITÀ NELLA PESCA DELLO SCORFANO PELAGICO TRA LE ACQUE DELLA GROENLANDIA E LE ACQUE DELLA NEAFC

1. Le navi che intendono praticare la pesca dello scorfano nell'ambito del regime di flessibilità tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC devono chiedere un'autorizzazione di pesca in regime di flessibilità rilasciata dalla Groenlandia. Se la domanda è accolta, alla nave è rilasciata un'autorizzazione specifica per l'esercizio di attività di pesca al di fuori della ZEE groenlandese.
2. Le navi si conformano a tutte le misure adottate dalla NEAFC per questo tipo di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC.
3. Una nave può utilizzare il proprio contingente groenlandese per lo scorfano soltanto dopo aver esaurito la quota del contingente NEAFC dell'UE per lo scorfano assegnatale dal proprio Stato di bandiera.
4. Fatto salvo il precedente punto 5, una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella stessa zona NEAFC in cui ha catturato il proprio contingente NEAFC.
5. Una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella zona di conservazione dello scorfano (redfish conservation area - RCA) nel rispetto delle condizioni stabilite nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, ad esclusione delle parti comprese nella ZEE dell'Islanda.
6. Le navi operanti nella zona di regolamentazione NEAFC trasmettono alla NEAFC, tramite il CCP del loro Stato di bandiera, un rapporto di posizione VMS in conformità delle pertinenti disposizioni. Quando una nave effettua attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese nella zona di regolamentazione NEAFC, il CCP dello Stato di bandiera adotta opportune disposizioni per garantire che i messaggi di posizione VMS della nave trasmessi con frequenza oraria siano inoltrati quasi in tempo reale al CCP della Groenlandia.
7. Il comandante della nave provvede affinché, nelle comunicazioni trasmesse alla NEAFC e alle autorità groenlandesi, le catture di scorfano effettuate nella zona di regolamentazione NEAFC nell'ambito dell'autorizzazione di pesca in regime di flessibilità rilasciata dalla Groenlandia siano chiaramente identificate e imputate al contingente groenlandese utilizzando l'autorizzazione di pesca concessa nel quadro dell'autorizzazione di pesca in regime di flessibilità.
  - a) Prima di iniziare l'attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese, le navi trasmettono al CCP della Groenlandia, tramite il CCP del proprio Stato di bandiera, un messaggio denominato ACTIVE "CATCH ON ENTRY" (CATTURE IN ENTRATA – ATTIVO) così strutturato:
    - i) ACTIVE "CATCH ON ENTRY"
    - ii) Nome della nave
    - iii) Numero di immatricolazione esterno
    - iv) IRCS
    - v) Nome del comandante
    - vi) Data e ora di inizio delle attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese
    - vii) Posizione
    - viii) Catture di ciascuna specie detenute a bordo in equivalente peso vivo e zona di cattura
  - b) DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE

I dati del giornale di pesca sono trasmessi giornalmente entro le ore 23.59 UTC.
  - c) Al termine dell'attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese, le navi trasmettono al CCP della Groenlandia, tramite il CCP del proprio Stato di bandiera, un messaggio denominato PASSIVE "CATCH ON EXIT" (CATTURE IN USCITA – PASSIVO) così strutturato:
    - i) PASSIVE "CATCH ON EXIT"
    - ii) Nome della nave
    - iii) Numero di immatricolazione esterno
    - iv) IRCS
    - v) Nome del comandante
    - vi) Data e ora della conclusione delle attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese
    - vii) Posizione
    - viii) Catture di ciascuna specie detenute a bordo in equivalente peso vivo e zona di cattura

Entrambi i messaggi - ATTIVO e PASSIVO – sono trasmessi fermo restante l'obbligo di dichiarazione giornaliera delle catture.

8. Ai fini di una migliore protezione delle zone di schiusa delle larve, le attività di pesca non hanno inizio prima della data fissata nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.
  9. Lo Stato di bandiera dichiara alle autorità dell'Unione europea le catture praticate nell'ambito del contingente groenlandese nelle acque della Groenlandia e nella zona di regolamentazione NEAFC. Tale dichiarazione comprende tutte le catture effettuate nell'ambito del regime di flessibilità e identifica chiaramente le catture e l'autorizzazione di pesca corrispondente.
  10. Al termine della campagna di pesca i CCP degli Stati di bandiera trasmettono alle autorità groenlandesi le statistiche relative alle catture di scorfano pelagico praticate nell'ambito del regime di flessibilità.
-

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 973/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2012

**che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

### A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda che l'invita ad aprire un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e ad assoggettare a registrazione le importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 24 settembre 2012 da SYMETAL S.A, EUROFOIL Luxembourg SA, Alcomet e Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, quattro produttori dell'Unione che fabbricano fogli di alluminio.

### B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto dell'eventuale elusione è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificati al codice NC 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma presentato all'importazione in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm,

attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame ma con un diverso codice TARIC (7607 11 19 90, fino all'entrata in vigore del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

### C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero eventualmente essere oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di alluminio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

### D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure in vigore descritte nel considerando 5 vengono eluse mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta e la sua successiva conversione nel prodotto in esame.
- (7) Gli elementi di prova forniti sono esposti qui di seguito.
- (8) La domanda dimostra che dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilita dal regolamento (CE) 925/2009, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l'Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivi o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio.
- (9) Tale cambiamento sembra dovuto all'importazione del prodotto in esame leggermente modificato, che viene poi convertito nel prodotto in esame nell'Unione.
- (10) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore nei confronti del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi che di prezzi. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1.

elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

- (11) Infine, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta dopo la conversione sono oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito precedentemente per il prodotto in esame.
- (12) Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dalla semplice conversione, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

#### E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

##### a) Questionari

- (14) Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti e alle associazioni note di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (15) In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (16) Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

##### b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (17) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

##### c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (18) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto

dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

- (19) Mentre è necessario esaminare la portata dell'eventuale elusione all'interno e/o all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, agli importatori e/o esportatori del prodotto oggetto dell'inchiesta che possono dimostrare di non essere collegati<sup>(1)</sup> ai produttori interessati dalle misure<sup>(2)</sup> e di non essere coinvolti in pratiche di elusione. Gli importatori e gli esportatori che desiderano ottenere un'esenzione devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

#### F. REGISTRAZIONE

- (20) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni.

#### G. TERMINI

- (21) Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
  - gli importatori dell'Unione e gli esportatori possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
  - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per persona si intendono le persone fisiche o giuridiche.

<sup>(2)</sup> Anche se gli importatori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese («le misure antidumping originarie»), può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

- (22) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento.

#### H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (23) Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.
- (25) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno vantaggioso di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

#### I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (26) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (27) Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.

#### K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (28) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (29) Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore si occupa anche di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

- (30) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: [http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni verso l'Unione di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli non ricotti di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificate al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 20), originari della Repubblica popolare cinese, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009.

#### Articolo 2

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, chiedere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati da produttori o importati da importatori che abbiano presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e che siano risultati conformi alle condizioni per l'ottenimento di un'esenzione.

#### Articolo 3

I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Salvo disposizioni contrarie, le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

I produttori dell'Unione e i produttori che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente sostenuta da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura *Limited* (a diffusione limitata) <sup>(1)</sup> e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del

regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura *For inspection by interested parties* (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: N105 08/020  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Fax + 32 2 299 37.04

Indirizzo e-mail: TRADE-AC-AHF@ec.europa.eu

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

---

<sup>(1)</sup> Un documento a diffusione limitata (*Limited*) è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 974/2012 DELLA COMMISSIONE****del 22 ottobre 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	63,3
	MK	36,9
	ZZ	50,1
0707 00 05	MK	30,8
	TR	120,5
	ZZ	75,7
0709 93 10	TR	116,6
	ZZ	116,6
0805 50 10	AR	87,8
	CL	108,8
	TR	89,8
	ZA	84,3
	ZZ	92,7
0806 10 10	BR	279,8
	MK	80,9
	TR	145,1
	ZZ	168,6
0808 10 80	AR	216,2
	MK	29,8
	NZ	139,2
	US	143,5
	ZA	67,9
	ZZ	119,3
0808 30 90	CN	97,6
	TR	117,7
	ZZ	107,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

## DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2012

**relativa al contributo finanziario dell'Unione europea ai programmi nazionali di 6 Stati membri (Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito) nel 2012 per la rilevazione, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca**

[notificata con il numero C(2012) 6838]

(I testi in lingua inglese, lituana, neerlandese, polacca, svedese e tedesca, sono i soli facenti fede)

(2012/654/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall'Unione europea per le spese sostenute nell'ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati.
- (2) I programmi devono essere elaborati in conformità al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, per quanto riguarda l'istituzione di un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca<sup>(2)</sup> e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca<sup>(3)</sup>.
- (3) Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno presentato i programmi nazionali per il periodo 2011-2013 in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono

stati approvati nel 2011 in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

- (4) Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Grecia, Italia, Cipro, Lettonia, Romania, Slovenia, Finlandia non hanno modificato i loro programmi nazionali 2011-2013 per l'anno 2012. Con la decisione di esecuzione 2012/276/UE della Commissione<sup>(4)</sup>, la Commissione ha deciso in merito al contributo ai suddetti programmi nazionali per l'anno 2012, per questi Stati membri, ad esclusione della Grecia.
- (5) Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito hanno presentato delle modifiche ai loro programmi nazionali per l'anno 2012, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008. Le modifiche per Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito sono state adottate dalla Commissione nel 2012 a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.
- (6) Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito hanno inoltre presentato le previsioni annuali di bilancio per l'anno 2012, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 del 3 novembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca<sup>(5)</sup>. La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto delle modifiche ai programmi nazionali approvate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.
- (7) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell'Unione a ciascun programma nazionale in conformità alla procedura di cui all'articolo 24

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 134 del 24.5.2012, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.

del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.

- (8) In base al disposto dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L'articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l'azione finanziaria dell'Unione nell'ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca.
- (9) La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell'Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il 2012 e il tasso di detto contributo sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2012

*Per la Commissione*

Maria DAMANAKI

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

## ALLEGATO

**PROGRAMMI NAZIONALI 2011-2013  
SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO MASSIMO DELL'UNIONE PER IL 2012**

(EUR)

Stato membro	Spesa ammissibile	Partecipazione massima UE (tasso del 50 %)
Germania	6 942 364,00	3 471 182,00
Lituania	215 902,00	107 951,00
Paesi Bassi	4 427 312,00	2 213 656,00
Polonia	967 705,00	483 852,50
Svezia	5 961 618,00	2 980 809,00
Regno Unito	8 544 243,00	4 272 121,50
<b>Totale</b>	<b>27 059 144,00</b>	<b>13 529 572,00</b>

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2012 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO

del 17 settembre 2012

che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione

(2012/655/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), in particolare gli articoli da 74 a 81,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2006,
- (2) L'articolo 75 dell'accordo dispone che sia il Consiglio di associazione a stabilire il proprio regolamento interno.
- (3) È pertanto opportuno adottare il regolamento interno del Consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

#### Presidenza

Il Consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, per conto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica libanese. Il primo periodo ha inizio alla data del primo Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

### Articolo 2

#### Sessioni

Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. Sessioni straordinarie del Consiglio di associazione possono aver luogo, se le parti concordano in tal senso, su richiesta di una delle parti.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni sessione del Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata dalle parti.

Le sessioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione.

### Articolo 3

#### Rappresentanza

I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare. Un membro che desidera

essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione nella quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

### Articolo 4

#### Delegazioni

I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari.

Prima di ogni sessione viene comunicata al presidente la composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti può partecipare alle sessioni del Consiglio di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Il Consiglio di associazione, previo accordo tra le parti, può invitare a partecipare alle sessioni persone esterne affinché lo informino su argomenti specifici.

### Articolo 5

#### Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Consiglio di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario dell'ambasciata della Repubblica libanese a Bruxelles.

### Articolo 6

#### Corrispondenza

La corrispondenza destinata al Consiglio di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari ne assicurano l'inoltro al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, la trasmissione agli altri membri del Consiglio di associazione. La corrispondenza così trasmessa è inviata al segretariato generale della Commissione europea, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e all'ambasciata della Repubblica libanese a Bruxelles.

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e trasmesse, se del caso, agli altri membri del Consiglio di associazione, agli indirizzi indicati nel secondo comma.

#### Articolo 7

##### **Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche.

#### Articolo 8

##### **Ordine del giorno delle sessioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 6 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione, fermo restando che tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con il consenso delle parti.

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

#### Articolo 9

##### **Processo verbale**

Il progetto di processo verbale di ogni sessione è redatto dai due segretari.

In generale, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

- a) la documentazione presentata al Consiglio di associazione,
- b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione,
- c) le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di processo verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro i sei mesi successivi alla sessione in questione. Una volta approvato, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il processo verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea; una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

#### Articolo 10

##### **Decisioni e raccomandazioni**

1. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti.

Tra una sessione e l'altra il Consiglio di associazione può approvare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con il consenso di entrambe le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione previste dall'articolo 76 dell'accordo recano rispettivamente il titolo di «decisione» e di «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Il Consiglio di associazione può decidere la pubblicazione delle sue decisioni e delle sue raccomandazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica libanese*.

#### Articolo 11

##### **Regime linguistico**

Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle lingue suddette.

#### Articolo 12

##### **Spese**

L'Unione europea e la Repubblica libanese sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle sessioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le sessioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l'arabo, che sono a carico della Repubblica libanese.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle sessioni sono a carico della parte ospitante.

#### Articolo 13

##### **Comitato di associazione**

1. Il Comitato di associazione è incaricato di assistere il Consiglio di associazione nell'espletamento dei suoi compiti. Il Comitato di associazione è composto, da un lato, da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti dell'Unione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Repubblica libanese.

2. Il Comitato di associazione prepara le sessioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del Consiglio di associazione e in generale assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell'applicazione pratica dell'accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione.

3. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, questa può aver luogo in sede di Comitato di associazione. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con il consenso delle due parti.

4. Il regolamento interno del Comitato di associazione è accluso alla presente decisione.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012

*Per il Consiglio di associazione UE-Libano*

*Il presidente*

C. ASHTON

## ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO***Articolo 1***Presidenza**

Il Comitato di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione europea, per conto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica libanese.

Il primo periodo ha inizio alla data del primo Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 2***Sessioni**

Il Comitato di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti.

Ogni sessione del Comitato di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le sessioni del Comitato di associazione sono indette dal presidente.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni sessione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

*Articolo 4***Segretariato**

Le mansioni inerenti al segretariato del Comitato di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale della Commissione europea e da un funzionario del governo della Repubblica libanese.

Tutte le comunicazioni del presidente del Comitato di associazione o dirette al presidente del Comitato di associazione nell'ambito del presente regolamento interno sono inviate ai segretari del Comitato di associazione nonché ai segretari e al presidente del Consiglio di associazione.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le sessioni del Comitato di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle sessioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene trasmesso dai segretari del Comitato di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione, fermo restando che tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Comitato di associazione può invitare degli esperti alle sessioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione.

L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 7***Processo verbale**

Di ogni sessione è redatto un processo verbale, basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del Comitato di associazione.

Una volta approvato dal Comitato di associazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

*Articolo 8***Deliberazioni**

Nei casi specifici in cui il Comitato di associazione, in forza dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è autorizzato dal Consiglio di associazione ad adottare decisioni e/o raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di «decisione» e di «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Ogni volta che il Comitato di associazione prende una decisione, si applicano mutatis mutandis gli articoli 10 e 11 della decisione n. 1/2012 del Consiglio di associazione UE-Libano che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione.

Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione sono inviate ai destinatari di cui all'articolo 4.

*Articolo 9***Spese**

Le parti prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del Comitato di associazione, nonché dei gruppi di lavoro o degli organi costituiti a norma dell'articolo 80 dell'accordo, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretariato durante le sessioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l'arabo, che sono a carico della Repubblica libanese.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle sessioni sono a carico della parte ospitante.

---

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.









## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

